

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1976 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, venne disposto il blocco degli stanziamenti per il compenso delle prestazioni straordinarie, ivi comprese quelle effettuate con il sistema del cottimo, ancorando la spesa ai risultati del consuntivo dell'anno 1965.

Stante la natura dei servizi espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, servizi che, com'è noto, sono soggetti a forti sbalzi di traffico nei diversi periodi dell'anno e perfino nella stessa giornata e che, d'altra parte, non ammettono

rinvio nell'esecuzione, le predette Aziende hanno subito incontrato notevoli difficoltà a contenere la spesa relativa allo straordinario entro i limiti fissati dal summenzionato articolo 3. Da alcuni anni è stato, pertanto, necessario ricorrere ad appositi provvedimenti legislativi onde introdurre deroghe alla norma in parola, sia per superare le difficoltà di indole generale sopra citate, sia per fronteggiare fatti specifici che si sono verificati nel corso degli anni medesimi.

Considerata l'esigenza primaria di assicurare la regolarità nell'espletamento dei servizi, che hanno carattere prettamente sociale, le Aziende postelegrafoniche si trovano

a fronteggiare, per l'anno 1976, le medesime difficoltà per i motivi che di seguito si illustrano.

a) *Organici e situazione numerica del personale*

Per gli organici dei ruoli ordinari, sia per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, va innanzitutto ricordato che essi sono fissati numericamente, per le singole tabelle, con apposita legge e che pertanto non possono essere variati in relazione al mutare delle esigenze dei servizi. È questo un inconveniente che più volte si è tentato di superare con una diversa normativa analoga a quella da tempo vigente per il personale degli uffici locali: i vari tentativi non hanno però finora sortito l'effetto desiderato.

Stante la cennata rigidità delle dotazioni organiche, si verifica di frequente che esse si appalesino insufficienti a far fronte ai molteplici e complessi compiti attribuiti alle Aziende postelegrafoniche.

Invero con le leggi 27 ottobre 1973, n. 674, e 12 agosto 1974, n. 370, si è cercato di ovviare a tale situazione autorizzando l'ampliamento delle dotazioni organiche di talune tabelle indicate negli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Al riguardo, si soggiunge che per una parte di tali posti l'Amministrazione sta procedendo alla chiamata in servizio degli idonei di concorsi espletati in precedenza, compreso quello per operatore ULA, e che per un'altra parte si stanno accelerando le procedure per portare a termine sollecitamente i concorsi già banditi.

Per quanto riguarda l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i ruoli organici sono fortemente deficitari e nel corso del 1976 le assunzioni che potranno essere effettuate non consentiranno di coprire tale deficienza.

Le difficili situazioni sopra esposte andranno ancora ad aggravarsi nel corso dell'anno per effetto delle numerose cessazioni dal servizio derivanti dall'applicazione della legge 14 agosto 1974, n. 355, a favore degli ex combattenti ed assimilati.

b) *Espansione e trasformazione dei servizi*

In aderenza agli obiettivi indicati nel programma quinquennale, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è interamente protesa alla conservazione delle ripristinate regolarità ed efficienze dei servizi, accentuandone la loro funzione sociale, ed al rilancio degli stessi, assicurando la sempre più capillare presenza dell'Amministrazione negli agglomerati rurali e nei piccoli centri, secondo le pressanti richieste dell'utenza.

La pratica attuazione di tali indirizzi e la particolare cura che viene posta nell'opera di miglioramento del servizio di distribuzione della corrispondenza comportano la necessità di procedere all'apertura di nuovi uffici ed alla attivazione di nuove zone di recapito, cui debbono essere applicate altre unità operative, aggravando di conseguenza la già avvertita inadeguatezza degli organici.

Per quanto si riferisce al settore dei servizi telefonici, l'insufficienza degli organici rispetto alle effettive esigenze dei servizi tende sempre ad accentuarsi per due ragioni fondamentali: e cioè la notevole estensione del servizio telefonico internazionale che richiede l'impiego di personale sempre più qualificato e la radicale trasformazione ed il potenziamento degli impianti della rete telefonica nazionale al fine di adeguarla ai piani quinquennali approvati dal CIPE.

Allo scopo di superare gli ostacoli derivanti dalle situazioni innanzi prospettate ed assicurare i servizi indispensabili, le Aziende postelegrafoniche non possono che ricorrere alla richiesta di maggiori prestazioni al personale in servizio.

Ora, la possibilità di provvedere all'assunzione di nuovo personale ai sensi della citata legge n. 370 del 1974 e la contingente necessità di ridurre al massimo la spesa pubblica, hanno indotto questo Ministero a rivedere l'intera questione dei compensi per lavoro straordinario con criteri di assoluta rigidità, limitandone la spesa al funzionamento di quei servizi ritenuti indispensabili per una corretta gestione delle due Aziende.

Tale esame, eseguito sulla base di dati di fatto incontrovertibili, ha consentito di contenere la richiesta di integrazione dei limiti

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di spesa per prestazioni straordinarie per l'anno 1976 all'ammontare irriducibile di lire 7.600 milioni per le specifiche esigenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di lire 700 milioni per quelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

All'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa dei bilanci 1976 delle due Aziende postelegrafiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1976 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 7.600 milioni e di lire 700 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, ammontante complessivamente a lire 8.300 milioni, si provvede:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 613 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 rispettivamente per lire 6.000 milioni e per lire 1.600 milioni;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 per lire 700 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.